

# NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 6



## A.S.D. o A.P.S.?

Conviene iscriversi al RUNTS per le Associazioni Sportive Dilettantistiche?

Una ASD che decide di entrare a far parte del terzo settore vi entra come APS sportiva, mantenendo anche la sua prima dizione.

**Essere APS sportiva permette di avere una serie di agevolazioni:**

**Acquisire** la personalità giuridica con la mera iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 del CTS;

**Cooperazione** e coinvolgimento con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 55 del CTS;

**Ottenere** un'agevolazione all'accesso al credito ai sensi dell'art. 67 del CTS;

**Beneficiare** del social bonus come da art. 81 del CTS;

**Avvalersi** del regime agevolato di tassazione previsto per le APS.

**Gli svantaggi sono in sintesi i seguenti:**

**Impossibilità** applicativa della legge 398/91, ad oggi invece ancora applicabile per le ASD che restano al di fuori del terzo settore;

**Inapplicabilità** degli art. 143, comma 3, dell'art. 144 comma 2,5 e 6 oltre che degli articoli 148 e 149 del TUIR, i quali prevedono la decommercializzazione di alcuni proventi derivanti da corrispettivi specifici, e le casistiche relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale.

TERZO SETTORE ED  
ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

### La Riforma dello Sport

Cosa è cambiato del 1° luglio 2023 per gli enti sportivi.

### Il periodo transitorio

### I contratti sportivi

### Inquadramento collaboratori:

- amministrativi
- gestionali

**LA RIFORMA DELLO SPORT** Sono interessati dalla Riforma dello Sport che entrata in vigore il 1° luglio 2023: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.

È un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione di quelle amministrativo-gestionali.

Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l'attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**APPRENDISTATO:** Le società sportive, nell'ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionalistiche solo con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.

**AREA DEL PROFESSIONISMO:** nel settore professionalistico "la regola" sarà il rapporto di lavoro subordinato.

**AREA DEL DILETTANTISMO:** la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co." se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo.

**CONTRATTO A TERMINE:** la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.

**AMMINISTRATIVI – GESTIONALI:** sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale specifica.



Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all'adozione di un apposito DPCM; si prevede la possibilità, e non più l'obbligo, che le suddette disposizioni contemplino l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche.

Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi.

Si rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi.

Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

## Comunicazioni obbligatorie

L'obbligo di comunicazione ai centri per l'impiego dell'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell'associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale – è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al fine di consentire i suddetti adempimenti, si demanda ad apposito decreto l'individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari. All'adozione di tale decreto è subordinata l'applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico.

## Contribuzione INPS 25%

L'aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25%. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione.

La norma dispone, inoltre, l'applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l'importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50% dell'imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.

La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

## Franchigia fiscale sportivi: 15.000 euro/anno

Riguardo al fisco, nell'area del dilettantismo l'imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui di compensi sportivi dilettantistici (prima era 10mila), sotto questa franchigia non ci sono adempimenti (ad es. un reddito di 25.000 euro/anno, pagherà imposte solamente su 10.000 euro).

La stessa franchigia si applica nell'area del professionismo agli atleti under 23 per gli sport di squadra, alle società sportive professionalistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito. Sarà, comunque, il lavoratore sportivo a dover autocertificare l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare. Fino a 15mila euro di reddito annuo non è prevista la busta paga.



## Il periodo di transizione

Nel decreto è stato inserito il comma 1bis all'art. 51 precisando come trattare i compensi sportivi nel periodo transitorio:

*"per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67 c.1 lett. m) del TUIR (d.p.r. 917/1986), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art.36 c.6 del d.lgs.36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di € 15.000,00.".*

Quindi, ebbene il valore complessivo dei compensi sportivi si riferiscono a tutto il 2023 (15.000€) gli importi vanno trattati distintamente in base all'ingresso della nuova normativa, ovvero:

- Per il primo semestre (fino al 30/6) è soggetto alla imposizione normativa di cui articoli 67 e 69 del TUIR la cui franchigia fiscale è pari a € 10.000,00 (No Tax Area);
- Per il secondo semestre (dal 1/7/2023 al 31/12/2023) si applicano le disposizioni fiscali dell'art. 36 del d.lgs. 36/2021.

*Altro argomento molto dibattuto in questi giorni riguarda la gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionali, ovvero di quelle figure che all'interno del sodalizio sportivo si occupano delle attività di segreteria e di amministrazione in genere.*

*Per queste figure il legislatore ha esplicitamente definito l'incompatibilità con il lavoratore sportivo.*